

ALLEGATO "B"
al N° 6941 di raccolta

STATUTO

DELLA

FONDAZIONE PER IL CENTRO STUDI CITTÀ DI ORVIETO

Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA
GIURIDICA

1. E' costituita una fondazione denominata "Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto" siglabile "C.S.C.O.", di seguito chiamata Fondazione, con sede legale in Orvieto, presso la Residenza Comunale.

2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico propri delle fondazioni di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione dell'Umbria.

3. Delegazioni ed uffici possono essere costituiti sia in Italia che all'Estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni di supporto al raggiungimento degli scopi della Fondazione medesima.

Art.2 - FINALITÀ'



1. La Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto è un istituto culturale che ha per fine:

a) - di realizzare, direttamente o indirettamente, attività educative ed istruttive, culturali ed artistiche, di ricerca e di formazione di elevata qualificazione scientifica, consone alla tradizione storica e civile di Orvieto ed utili allo sviluppo sociale ed economico della Città e del territorio circostante;

b) - di offrire occasioni di formazione e di specializzazione sia per docenti che per discenti e, quindi, di promuovere, accogliere e gestire, senza fini di lucro, corsi, seminari, workshops, laboratori, scuole di specializzazione, progetti di formazione, perfezionamento ed aggiornamento di elevato livello scientifico nelle diverse discipline umanistiche, sociali, scientifiche e tecniche;

c) - di attivare la collaborazione con università, centri di ricerca scientifica, poli didattici universitari, istituti di studi superiori italiani e stranieri, altre istituzioni pubbliche o private, studiosi e ricercatori italiani e stranieri qualificati in ambito nazionale ed internazionale;

d) - di assumere le iniziative e svolgere le attività necessarie per promuovere l'istituzione di una

università degli studi;

e) - di svolgere attività di cooperazione internazionale nel settore dell'istruzione e della formazione superiore, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2. La Fondazione può istituire laboratori di ricerca, banche dati, biblioteche e strutture ed attività assimilabili.

3. La Fondazione ha facoltà di curare la pubblicazione di trattati e riviste, di conferire encomi, riconoscimenti e premi a carattere periodico od eccezionale e di svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dei fini istituzionali.


4. L'attività scientifica della Fondazione è svolta da Dipartimenti settoriali per singole discipline o per gruppi di discipline. I Dipartimenti sono costituiti con le modalità indicate all'art. 24 del presente statuto.

5. La fondazione può realizzare e/o gestire residenze, alloggi e servizi da destinare agli studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000 n. 338.

Art.3 - ATTIVITA' STRUMENTALE

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:



- 
- 
- a) - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusioni di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, utilizzando a tal fine il fondo di dotazione, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili su pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- c) - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di attività da svolgersi negli immobili posseduti altrove;
- d) - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività economica anche con riferimento alla edizione, distribuzione e commercializzazione di pubblicazioni anche periodiche;
- e) organizzare manifestazioni ed attività di qualunque tipo per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art.4 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione, costituito dagli apporti finanziari che i soggetti fondatori destinano inizialmente alla Fondazione, nonché dai contributi "una tantum" versati dagli assimilati ai fondatori all'atto della loro adesione alla Fondazione;

b) dai beni mobili e immobili o dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, conferiti dai soggetti aderenti alla stessa;

c) dai beni immobili che la Fondazione acquisisce direttamente o riceve in donazione per il conseguimento dei suoi fini, il cui valore, nel caso di donazione, è determinato con apposita perizia giurata di stima;


d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

e) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, siano destinate ad incrementare il patrimonio;

f) dai miglioramenti apportati ai beni di cui sopra, nonché dai beni di carattere mobiliare ed immobiliare acquistati successivamente alla costituzione della Fondazione quali mezzi strumentali per



il conseguimento dei fini che la Fondazione persegue.



Art.5 - FONDO DI GESTIONE (Risorse per la gestione corrente)

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite della dotazione patrimoniale di cui al precedente art. 4;

b) dalle quote annuali di partecipazione dei fondatori, degli assimilati, degli aderenti e dei sostenitori;

c) dai proventi delle attività delle manifestazioni di cui all'art. 3, lettere d) ed e);

d) dalle contribuzioni ed elargizioni di enti pubblici e soggetti privati, finalizzate al sostegno delle iniziative ed attività che la Fondazione realizza e non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il finanziamento della Fondazione stessa e per la realizzazione degli scopi.

Art.6 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione predispone una proposta relativa alle quote annuali di partecipa-

zione al Fondo di gestione dovute dagli enti fondatori ed assimilati sulla base dei programmi di intervento e dei relativi impegni finanziari previsti in bilancio, che dovrà essere approvata dai singoli Enti sulla base delle relative disponibilità di bilancio.

2. Gli Enti Fondatori pongono a disposizione, a titolo di comodato gratuito e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i locali necessari per lo svolgimento delle attività ed il perseguimento dei fini di cui agli articoli 2 e 3, in alternativa, pongono a disposizione i fondi necessari.

Art.7 - ESERCIZIO FINANZIARIO E SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi poliennali.

2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio finanziario avrà inizio alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e terminerà il 31 dicembre 2000.

3. L'approvazione del bilancio di previsione deve essere deliberata entro il mese di dicembre dell'anno precedente.



4. L'approvazione del conto consuntivo deve avvenire entro il mese di giugno dell'anno successivo.

5. Il Consiglio di Amministrazione affida il servizio di tesoreria mediante apposita convenzione, con rapporto idoneo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla vigente legislazione per gli enti locali.

6. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le persone autorizzate ai movimenti di cassa e le relative modalità.

7. Il Consiglio di amministrazione approva il regolamento di contabilità della Fondazione.

Art.8 - ADERENTI

1. Ottengono la qualifica di "aderenti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nonché gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita dell'Ente ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

Art.9 - SOSTENITORI

1. Ottengono la qualifica di "sostenitori" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private,

nonchè gli enti che contribuiscano agli scopi della
Fondazione con un versamento nella misura che verrà
determinata dal Consiglio di Amministrazione, ovve-
ro con una attività anche professionale, di parti-
colare rilievo o con attribuzione di beni materiali
o immateriali e che vengano nominati tali dal Con-
siglio di Amministrazione.

2. I soggetti "aderenti" e "sostenitori" hanno la
facoltà di contribuire all'incremento del fondo di
dotazione nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione.


Art.10 - FONDATORI

1. Sono fondatori gli Enti e le persone giuridiche
che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

2. Sono assimilati ai fondatori le persone fisiche,
giuridiche e gli enti pubblici o privati che vengo-
no, successivamente, ammessi con delibera a maggio-
ranza di due terzi dal Consiglio di Amministrazio-
ne, avendo versato un contributo al fondo di dota-
zione della Fondazione ed al fondo di gestione nel-
la misura e nelle forme determinate dal Consiglio
stesso.

3. I criteri per l'ammissione sono stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione contestualmente al-
l'approvazione del bilancio di previsione e riman-





gono validi per un anno, salvo proroga espressa o tacita.

Art.11 - SOGGETTI CON SEDE ALL'ESTERO

1. Possono essere ammessi come assimilati ai fondatori, aderenti, sostenitori, a condizione di reciprocità, anche persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art.12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Assemblea di Partecipazione.

Art.13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a cinque, dei quali uno nominato dall'Assemblea degli Aderenti e Sostenitori ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto e gli altri nominati dai fondatori e assimilati in proporzione alle quote annuali di partecipazione versate nei tre anni precedenti come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. In sede di costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno cinque membri nominati dai fondatori in proporzione ai mezzi finanziari destinati inizialmente alla Fondazione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

3. In ogni caso, ciascun soggetto fondatore deve essere rappresentato nel Consiglio di Amministrazione da almeno un membro.

Art.14 - PRESIDENZA E DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere nominati anche più volte.

3. Nel caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, l'Organo che lo aveva nominato provvede alla surroga entro trenta giorni ed il sostituto resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art.15 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di



Amministrazione provvede:



- a) - ad approvare i programmi annuali e pluriennali della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- b) - entro il mese di dicembre di ogni anno, a deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio seguente;
- c) - entro il mese di giugno di ogni anno, a deliberare, sulla relazione del Presidente e sul conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- d) - ad amministrare il patrimonio della Fondazione, adottando ogni inerente decisione;
- e) - a deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- f) - a determinare le quote annuali di partecipazione;
- g) - a stabilire i criteri ed i requisiti perchè altri soggetti, pubblici o privati, possano divenire assimilati ai fondatori, aderenti e sostenitori, successivamente all'atto costitutivo;
- h) - ad ammettere i soggetti di cui alla lettera g);
- i) - a nominare i componenti il Consiglio Scientifico;
- l) - a nominare i componenti il Collegio dei Revi-

sori dei Conti;

m) - a deliberare eventuali modifiche statutarie;

n) - a svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto;

o) - a deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;

p) - a nominare il Direttore Generale;

q) - ad acquistare, locare ed alienare beni immobili;

r) - a deliberare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, con università e con organismi di ricerca;

s) - ad assumere il personale e a deliberare le clausole dei relativi contratti;

t) - a nominare consulenti e conferire incarichi professionali;

u) - a deliberare le azioni da promuovere e sostenere in giudizio;

v) - a regolamentare il servizio di tesoreria, tenendo presente quanto previsto all'art. 7.

2. Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti interni per la disciplina di aspetti dell'organizzazione, del funzionamento e dell'attività della Fondazione.

3. Compete al Consiglio di Amministrazione delibe-





rare sullo stato giuridico e sul trattamento economico delle diverse categorie di personale della Fondazione e su ogni altro argomento utile al raggiungimento degli scopi statutari.

4. Gli atti di cui alle lettere g), m), ed o) del comma 1 del presente articolo, nonchè i regolamenti, sono adottati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di due terzi dei componenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare speciali incarichi a propri componenti e nominare procuratori per singoli atti.

6. Il Direttore Generale funge da segretario del Consiglio, partecipando alle riunioni con voto consultivo.

Art.16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta motivata e contenente la proposta degli argomenti da trattare, formulata per iscritto da almeno la metà dei membri in carica, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La convocazione viene effettuata mediante avvisi recanti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima di quello

fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso telegrafico, o a mezzo telefax, di almeno ventiquattro ore.


3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei membri in carica e comunque con la presenza di almeno tre consiglieri. Le proposte sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui voti contrari. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della seduta.

4. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e stesso in apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione, di cui ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando avvocati e procuratori.



2. Il Presidente sovrintende a tutte le attività ed iniziative della Fondazione e provvede a quanto occorre per il suo normale funzionamento, salvè le attribuzioni riservate agli altri organi. Ne firma gli atti e la corrispondenza ufficiale. Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Aderenti e Sostenitori e l'Assemblea di Partecipazione.

3. Il Presidente cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, stipula i contratti e le convenzioni, firma i mandati di pagamento e adotta tutti i provvedimenti necessari per la gestione ordinaria che porterà a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio può delegare al Presidente, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le proprie funzioni.

Art.18 - IL VICE PRESIDENTE

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente.

Art.19 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Scientifico svolge funzioni di alta consulenza su tutta l'attività della Fondazione.

2. La composizione, la nomina, la durata in carica ed il funzionamento del Consiglio Scientifico sono

regolati con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Art.20 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale viene nominato ogni quadriennio dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con contratto a tempo determinato di diritto privato.

2. Gli atti ed i contratti relativi all'incarico di Direttore Generale devono prevedere la facoltà della Fondazione di revocare l'incarico stesso e risolvere il contratto nel rispetto della normativa vigente.

3. L'incarico o l'assunzione possono essere rinnovati di quadriennio in quadriennio, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma.


4. Il Direttore Generale:

a) coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;

b) organizza le attività e le iniziative della Fondazione secondo le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e le direttive impartitegli dal Presidente dal quale dipende funzionalmente;

c) dirige il personale della Fondazione;

d) ha la responsabilità dell'ufficio e dell'adempimento.



mento di tutte le formalità richieste dalla legge ai fini della validità ed efficacia delle deliberazioni adottate;



e) propone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di deliberazioni nell'interesse della Fondazione;

f) cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Scientifico, dell'Assemblea degli Aderenti e Sostenitori, dell'Assemblea di Partecipazione; sottoscrive insieme al Presidente detti verbali e ne cura la custodia, unitamente agli altri registri sociali; rilascia copie degli atti deliberativi degli Organi della Fondazione e le autentica;

g) cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

h) propone al Consiglio di Amministrazione i progetti di bilancio preventivo e consuntivo;

i) è responsabile della gestione economica delle attività dei beni della Fondazione e della loro conservazione; annualmente redige l'inventario dei beni mobili ed immobili;

l) controfirma i mandati di pagamento, cura la tenuta della contabilità della Fondazione e ne infor-

ma periodicamente il Consiglio di Amministrazione; la contabilità deve essere costantemente aggiornata ed ogni soggetto partecipante alla Fondazione ha diritto di prenderne visione;

m) assicura la massima collaborazione ai componenti il Collegio dei revisori dei Conti nell'espletamento dei suoi compiti;

n) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Scientifico e delle Assemblee con voto consultivo e con funzioni di Segretario di questi Organi collegiali.

Art.21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2. I membri sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Essi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

3. In caso di cessazione dalla carica durante il mandato, si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite per la nomina. Il revisore che subentra dura in carica per la residua parte del quadriennio in corso.



4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione;
- b) esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Fondazione; e accompagna con una relazione gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) compie periodicamente la revisione delle scritture contabili e la verifica di cassa, i cui esiti vengono comunicati al Consiglio di Amministrazione mediante apposito verbale;
- d) segnala al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate e riferisce su tutto quanto gli venga richiesto relativamente all'esercizio delle sue funzioni.

5. I Revisori dei Conti possono compiere anche individualmente atti di ispezione e di controllo. Essi assistono, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.22 - L'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI E SOSTENITORI

1. L'Assemblea degli Aderenti e dei Sostenitori si riunisce ogni quattro anni sotto la presidenza del Presidente della Fondazione stessa.

2. All'Assemblea spetta il compito di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione nonché di



esprimere pareri e formulare proposte sull'attività della Fondazione.

Art.23 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione è organo collegiale plenario della Fondazione, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

2. In detta Assemblea possono essere invitati rappresentanti di persone giuridiche pubbliche o private, istituzioni ed enti.

3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

4. L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata annualmente, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Art.24 - ATTIVITA' SCIENTIFICA

1. La costituzione e la sede dei Dipartimenti, nonché la loro eventuale soppressione, sono proposte dal Consiglio Scientifico e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nell'ambito dei Dipartimenti vengono organizzati corsi, seminari, workshops e attività similari che

devono essere tenuti da qualificati specialisti della singola disciplina o di discipline connesse o correlate.

3. In via eccezionale, quando si tratti di soddisfare particolari esigenze, può - secondo le finalità della Fondazione - essere tenuta attività scientifica anche in sedi diverse da quelle nelle quali la Fondazione svolge normalmente la sua attività.

4. All'attività scientifica della Fondazione possono essere ammessi tutti coloro che sono provvisti della preparazione e del titolo accademico necessari da stabilirsi con norme regolamentari.

5. Sono ammessi, con preferenza, a frequentare l'attività scientifica i titolari di borse di studio offerte da istituzioni interessate all'attività della Fondazione.

Art.25 - PERSONALE

1. L'assunzione di personale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Direttore Generale.

2. Il personale assunto dalla Fondazione è regolato da contratto di diritto privato, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art.26 - INDENNITA' DI CARICA, DI PRESENZA E RIM-



BORSO SPESE.

1. Il Consiglio di Amministrazione determina gli importi dell'indennità da corrispondere al Presidente e del gettone di presenza alle riunioni per gli altri componenti il Consiglio stesso.

2. E' ammesso il rimborso delle spese sostenute per adempiere ad incarichi formalmente affidati e regolarmente svolti nell'interesse della Fondazione.

3. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposto un compenso annuo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art.27 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sono deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Orvieto al quale spetta altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo.



3. La sede dell'arbitrato è quella di Orvieto.

Art.28 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE - DESTINAZIONE DEI BENI.

1. La Fondazione può essere sciolta per volontà della maggioranza dei soggetti fondatori e assimilati o per la permanente impossibilità di conseguire le finalità di cui all'art. 2 a causa dell'insufficienza dei mezzi occorrenti.

2. Nel caso di impossibilità di conseguire i fini statutari, lo scioglimento avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, l'intero patrimonio è liquidato con le modalità previste dal Codice Civile.

Art.29 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione vigente in materia di persone giuridiche di diritto privato e, in particolare, di fondazioni.

Firmato in originale: Stefano Cimicchi, Americo Maresci, Massimo Bracaccia, Massimo Morcella, Piccini Giampietro, Bisacca Libero Liborio, Alessandro Pongelli Notaio.

La presente copia, composta di n. 28 pagine, è con
forza dell'originale

Si ritiene in carta libera
contatti dalla legge.

per gli uni ecc.

provisto, 11 9 Novembre 1908

